

STATUTO ASSOCIAZIONE STATALE 18

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. Associazione **STATALE 18 A.P.S.** *associazione di promozione sociale* in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo **ETS** con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Finalità e attività

Art. 2. L'associazione **STATALE 18 APS**, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, opera senza scopo di lucro.

Art. 3. L'associazione, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore. Con l'intento di promuovere, sviluppare e diffondere la cultura, soprattutto musicale, Italiana, della Regione Campania e gli artisti del Cilento, valorizzandone l'opera, l'immagine e l'ingegno in Italia e all'Estero. Tutto ciò senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili, favorendo, nel modo più completo possibile, la creazione, la diffusione, la produzione e la distribuzione delle loro opere mediante la divulgazione, la valorizzazione artistica e d'immagine con la creazione di iniziative e servizi, anche rivolti a terzi, della filiera culturale, del turismo, dell'arte e dello spettacolo. In particolare rivolgerà le proprie specifiche competenze ai campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione, del recupero e salvaguardia delle tradizioni e dell'arte in generale. Con la finalità precisa di promuovere e qualificare, sia in forma professionale che amatoriale, la cultura e tutte le forme d'arte esistenti, persegue lo scopo di valorizzare lo spettacolo dal vivo facendo ricorso a tutte quelle espressioni artistiche riconducibili alle attività performative. L'associazione opera nei settori specifici e in tutte le attività connesse ed accessorie della musica, del teatro, del cinema, e dello spettacolo in genere, della tutela, della promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui al D.Lgs. 29/10/1999 n. 490, nonché di ogni altra forma di spettacolo, quale mezzo generale di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico, così come previsto dalla legge n. 6 del 15.6.2007 della Regione Campania e dal D.M. 27 Luglio 2017.

L'associazione, al fin di garantire il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, sviluppa progetti nel campo della produzione, distribuzione e circuitazione degli spettacoli, perseguendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale, soprattutto nel territorio della Regione Campania. Nel perseguimento dei propri scopi, intende garantire lo sviluppo e sostegno delle attività prodotte anche mediante accordi di qualsiasi genere con Ente ed Istituzioni, sia pubbliche che private, anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, Istituti, Centri nazionali ed internazionali, nonché in ambito dell'Unione Europea. Obiettivo dell'associazione è anche quello di promuovere la diffusione delle proprie produzioni artistiche all'Estero, mediante iniziative di co-produzione e di scambio di ospitalità con organismi esteri, aderendo eventualmente a protocolli ed iniziative internazionali coerenti con le finalità istituzionali.

Per il conseguimento degli scopi e delle finalità statutarie l'associazione, si propone nel dettaglio di:

- A)** promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, master class di perfezionamento musicale, di recitazione, e danza, animazione, reading e lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia tra gli adulti che tra i giovani;
- B)** favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, al teatro e all'audio visivo;
- C)** promuovere la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali, da camera, orchestrali, folkloristici e bandistici coordinandone le attività. Creare nuovi spettacoli originali: produzioni proprie, favorendo, in modo speciale

tra gli associati la costituzione di gruppi di musica leggera, classica e lirica con produzioni proprie e co-produzioni con organismi di produzioni artistica terzi;

D) svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere etno-musicale, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'associazione;

E) organizzare cortei storici e rievocazioni storiche. Attivare iniziative musicali e culturali, In collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, Conservatori e accademie nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap; speciali);

F) ingaggiare, scritturare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale (tecnico, amministrativo, artistico) specializzato anche estraneo all'associazione per il compimento degli obiettivi statuari;

G) gestione e direzione artistiche di teatri, festival ed eventi più in generale;

H) avviare ricerche di storia locale, salvaguardia del patrimonio culturale immateriale della Regione Campania, riscoperta di musicisti e poeti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti della propria produzione artistica, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi nell'ambito del territorio;

I) svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura del territorio e degli artisti/associati; a tal proposito saranno stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire agli associati, proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;

L) operare in tutti i principali settori audio, video, teatrali, dalla musica prodotta, suonata e distribuita, e dell'audio visivo attraverso un innovativo impianto di "project management" oltre ad un sistema di importanti partenariati strategici. In un organizzazione in grado di gestire complessivamente tutte le esigenze di un Artista. Dalla produzione al management, dalle edizioni musicali alla distribuzione fisica e digitale, dalla promozione classica al social media marketing, alla realizzazione di video clip, cortometraggi e film, dal wedding all'organizzazione di piccoli e grandi eventi alla programmazione di cartelloni teatrali, produzione e pubblicazione di supporti audio e video, libri ed e-book. Video editing, registrazioni audio/video, missaggi e mastering audio, montaggio, sonorizzazione e produzioni di video e di programmi televisivi e per lo streaming;

M) rafforzare attraverso la musica il brand Cilento quale strumento di incoming e attrazione del turismo. Creare un audio teca storico/musicale per preservare la tradizione e diffonderne i contenuti. Rafforzare i partenariati con i licei musicali e le scuole ad indirizzo musicali, promuovere i migliori artisti e/o compilation musicali, dvd, produzioni televisive, produzioni teatrali e documentari. Attraverso i canali di download e streaming realizzare in cloud un museo sonoro al fine di salvaguardare e diffondere "la canzone cilentana" nel mondo. Essere il riferimento musicale territoriale per tutte le produzioni televisive e delle maggiori televisioni nazionali – internazionali e/o produzioni di film, fiction e quant'altro. Creare una rete dei festival. Organizzare talent show, showcase, reading, attività formative;

N) promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative culturali della Regione Campania finalizzate a favorire l'integrale sviluppo della personalità dei cittadini ed il progresso civile della comunità campana, valorizzandone la storia, l'identità, il pluralismo delle espressioni e l'integrazione nel contesto nazionale ed internazionale. Dette iniziative volte favorire l'integrale sviluppo e la promozione della Regione Campania rientrano tra le seguenti tipologie: I) studio e documentazione attinenti ai beni e alle attività culturali; II) convegni, mostre, rassegne; III) iniziative per recuperare e valorizzare la storia e le tradizioni della Campania; IV) ogni altra attività volta alla produzione ed alla divulgazione della cultura, anche attraverso supporti editoriali e diffusione di pubblicazioni ed altro materiale informativo. Oltre che attività di divulgazione della cultura quali la partecipazione a mostre, fiere ed eventi culturali in Italia e all'Estero;

O) per il raggiungimento dei propri scopi potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna. Ai fini delle sue attività l'associazione potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in

particolare con lo Stato, le regioni e le province e gli altri enti pubblici territoriali;

P) quale "organismo di produzione artistica" l'associazione organizza e cura : I) la creazione, la distribuzione degli spettacoli, direttamente o di concerto con gli enti locali e le istituzioni di spettacolo dal vivo e gli organismi culturali, sia pubblici che privati; II) la valorizzazione dello spettacolo dal vivo in tutte le manifestazioni d'arte, attraverso una programmazione volta a diffondere la pluralità dell'offerta culturale; III) la diffusione dello spettacolo dal vivo mediante la sua promozione, riservando particolare attenzione alle nuove generazioni e a quei strati della popolazione socialmente svantaggiati; IV) la formazione e l'aggiornamento degli operatori e degli amministratori di settore, agli allievi ed al personale docente di ogni ordine e grado, agli operatori ed amatori teatrali, personale tecnico ed organizzativo, avvalendosi di risorse proprie e di quelle rese disponibili dagli Enti pubblici e privati; V) la partecipazione a circuiti distributivi interregionali dello spettacolo dal vivo; VI) la promozione di iniziative editoriali, multimediali e di ogni altra forma di comunicazione.

Art. 4 L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e o di volontari. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde: a) per morte; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso; 3 d) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Sostenitori

Art. 12. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere 4 informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 13. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 14. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Figure tecniche e di prestigio

Art. 15 . Sono figure tecniche e di prestigio

Il **direttore artistico** (*figura tecnica*) viene nominato dal direttivo con la funzione di coordinare e controllare lo svolgimento delle attività e delle manifestazioni deliberate. Egli avrà cura di relazionare periodicamente al consiglio stesso l'andamento delle attività nel settore di competenza e/o progetto. Nell'ambito del consiglio direttivo il direttore artistico (*se figura esterna alla compagine del consiglio*) ha solo potere consultivo.

Il **presidente onorario** (*figura di prestigio*) può essere scelto dal consiglio direttivo, anche tra i non soci, fra le persone che possono dare prestigio all'immagine dell'associazione. Nell'ambito del consiglio direttivo il presidente onorario (*se esterno al consiglio*) ha solo potere consultivo.

Vengono nominati dal Consiglio direttivo e rimangono in carica fino alla revoca da parte del Consiglio stesso. Possono partecipare all'Assemblea dei soci e al Consiglio direttivo e se richiesto dallo stesso organo di controllo, laddove eletto.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. 5 All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione

devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di 7 nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il **presidente**;
- elegge tra i propri componenti il **vice presidente**;
- elegge il **tesoriere** e il **segretario**;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a 8 qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal *vice presidente vicario*. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare

assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti 9 del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;

- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

La **quota associativa annuale** è fissata, nella misura di **euro 50.00** e può essere modificata dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro degli associati; b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali; d) libro volontari.

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale *pubblicità e trasparenza* degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione. L'Associazione dovrà pubblicare annualmente sul proprio sito internet gli eventuali contributi ricevuti, il bilancio sociale, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai consulenti in base al D.L. 8/8/2013, n. 91 obbligo di trasparenza amministrativa.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

8

Maurizio Cella Leo Amato Renato Moratto Angelo M. M...